ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA
UNIONE DI COMUNI

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 13 del 4 Aprile 2012

O G G E T T O: istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito pedonale e veicolare nel parcheggio del Parco Dosso, nel comune di Bienno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta del Sindaco di Bienno, Maugeri Dott. Massimo, con la quale chiede l'istituzione del divieto di transito e sosta nel parcheggio del Parco del Dosso sito nel comune di Bienno, al fine di adibirlo ad area di cantiere per deposito temporaneo di materiali e rimessa veicoli, relativamente ai lavori di messa in sicurezza del versante roccioso soprastante la strada che conduce in località "Dosso";
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 28 febbraio 2012, di nomina del responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- Visti gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

O R D I N A

L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e
del divieto di transito pedonale e veicolare
nel parcheggio del Parco Dosso, nel comune di Bienno
dalle ore 15:00 del giorno 04 aprile
fino a fine lavori

DEMANDA

Alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere all'installazione della segnaletica stradale di cantiere, conforme al vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e come previsto nel disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (decreto 10 luglio 2002) atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare, sollevando lo scrivente da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della regolamentazione provvisoria della circolazione stradale nel rispetto dell'articolo 21 del D.Lgs. 285/92 e dell'articolo 30 del D.P.R. 495/92, assicurando altresì la sicurezza del transito veicolare e pedonale durante l'apertura al traffico di cui al punto "3";
Al Servizio di Polizia Locale, ai funzionari Ufficiali ed Agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- Di consentire il transito nell'area di cantiere ai mezzi ed al personale adibiti all'esecuzione dei lavori del predetto cantiere;
- Di dare immediata esecutività alla presente;

AVVERTE CHE

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. sezione di Brescia.

Il Responsabile del Servizio
Bonomelli Silvestro

Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica
POLIZIA LOCALE
1

Sede Unione: BRENO – Provincia di Brescia – Piazza Ghislandi n. 1 – CAP 25043

Tel. 0364/322666 – Fax 0364/323280 – E-mail uff.polizialocale@unioneantichiborghivallecamonica.bs.it

www.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it – P.IVA e C.F. 03299440986